

Spettacoli teatrali, IVA agevolata solo per i contratti di scrittura

Niente aliquota del 10% per le prestazioni di servizi preordinate alla realizzazione della struttura o alla fornitura di materiali

/ Lelio CACCIAPAGLIA e Patrizia MARRA

Il n. 119) della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/72 prevede che ai “contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali” si applica l’**aliquota IVA del 10%**.

Con la legge Finanziaria per il 2007 (L. n. 296 del 27/12/2006, articolo 1, comma 300) è stata introdotta una disposizione di carattere interpretativo che ha **esteso** l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% ai “contratti di **scrittura artistica**”, aventi a oggetto attività artistiche, anche se queste ultime non sono effettuate nell’ambito di spettacoli teatrali. In particolare, il comma 300 dell’articolo unico della citata legge chiarisce che l’aliquota IVA ridotta al 10% è applicabile a **tutti** i “**contratti di scrittura**”, vale a dire non solamente a quelli relativi agli spettacoli teatrali, ma anche a quelli concernenti le altre attività spettacolistiche, indicate al n. 123) della tab. A), parte III, allegata al DPR n. 633/1972, ossia ai “concerti vocali e strumentali, alle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, agli spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti”.

In questo modo si è riparata alla disparità di trattamento perpetuata sino ad allora. Infatti, con la risoluzione n. 83 del 15 giugno 2004, l’Agenzia delle Entrate, sulla base, va riconosciuto, del dettato letterale della norma, aveva correttamente tracciato una **distinzione** tra prestazioni “**spettacolistiche**” (ossia quelle concernenti il rapporto tra organizzatore dello spettacolo e lo spettatore che vi assiste) e prestazioni “**artistiche**” (vale a dire quelle che attengono al rapporto tra artisti che si esibiscono e l’organizzatore dello spettacolo). Al riguardo, l’Agenzia ebbe a chiarire che i corrispettivi pagati dagli spettatori per assistere alle rappresentazioni spettacolistiche indicate al punto 123) della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/1972, ossia “spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti” erano assoggettati all’aliquota IVA ridotta del 10%, mentre le prestazioni oggetto di “contratti di scrittura artistica” erano assoggettate ad aliquota ridotta del 10% limitatamente a quelle inquadrabili al n. 119) della citata tab. A), vale a dire solo con riferimento ai “contratti di scrittura **connessi con gli spettacoli teatrali**”.

Tanto premesso, l’Agenzia delle Entrate, tenuto conto della sopravvenuta norma di interpretazione autentica, con la risoluzione n. 393 del 28 dicembre 2007, ha fatto chiarezza su un punto controverso della nuova disposizione, che aveva in-

dotto soggetti (anche pubblici e di notevoli dimensioni) che organizzano spettacoli a richiedere, ai propri fornitori di servizi, fatture con l’aliquota ridotta al 10%. Ebbene, l’Agenzia ha chiarito che i “contratti di scrittura” richiamati dal predetto n. 119 della Tabella individuano e delimitano l’ambito applicativo dell’aliquota agevolata del 10%, alla luce della normativa comunitaria di riferimento che, all’art. 98, comma 2, della Direttiva CE n. 112 del 28 novembre 2006 stabilisce che le aliquote IVA ridotte “si applicano **unicamente** alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie elencate nell’**allegato III**”, tra le quali, al numero 9), sono individuate le “prestazioni di servizi fornite da o diritti da versare a scrittori, compositori e artisti interpreti”.

Ne consegue che, per l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata, occorre fare riferimento alle prestazioni oggetto degli anzidetti contratti di scrittura, le quali assumono connotazione artistica, cioè alle prestazioni rese da soggetti che forniscono un **apporto interpretativo o innovativo**, di tipo personale e professionale, **all’evento spettacolistico**.

Va al riguardo ammesso che, viceversa, ad esempio, l’allestimento di un palcoscenico, la realizzazione di scenografie e la fornitura di impianto elettrico di servizio, poco a che fare con i “contratti di scrittura”. Dunque, detti servizi sono **esclusi** dall’ambito applicativo del citato n. 119) della Tabella A, Parte III, allegata al predetto DPR n. 633 del 1972. Più in generale si tratta di prestazioni di servizi rese da soggetti coinvolti nell’allestimento dello spettacolo, che siano preordinate alla realizzazione della struttura o alla fornitura di materiali (es. fornitura di service, pianoforti, palchi, affitto locali, ecc.). Le suddette prestazioni, infatti, costituiscono generiche prestazioni di servizi, come tali soggette all’aliquota IVA ordinaria.

L’amministrazione finanziaria, con riferimento ai **contratti stipulati tra produttore dello spettacolo e organizzatore** del medesimo, ha fatto notare che gli stessi comportano lo svolgimento, da parte del produttore, di un insieme complesso di prestazioni volte alla realizzazione dell’evento spettacolistico, non riconducibili nell’ambito di un mandato con l’artista. Infatti, il produttore, oltre a scritturare l’artista, procura all’organizzatore le strutture ed il materiale necessari all’allestimento dell’evento (palcoscenico, impianti musicali e luci, scenografie, trasferimenti artisti), acquistando detti servizi “**separatamente**” dai diversi fornitori per poi successivamente “rivendere” all’organizzatore un “pacchetto unitario”. Da qui l’ineluttabile aliquota IVA del 20%.